MISURE URGENTI CONNESSE CON LA PROROGA DELLA DICHIARAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19, PER IL DIFFERIMENTO DI CONSULTAZIONI ELETTORALI PER L'ANNO 2020 E PER LA CONTINUITA' OPERATIVA DEL SISTEMA DI ALLERTA COVID

Art. 3

Proroga di termini in materia di nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga

I termini di cui all'articolo 1, commi 9 e 10, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», sono differiti al 31 ottobre 2020.

Versione in vigore dal 8 ottobre 2020, non più in vigore dal 4 dicembre 2020 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuita' operativa del sistema di allerta COVID
Estremi	Decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2020

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-connesse-con-la-proroga-della-dichiarazione-dello/art-3-proroga-di-termini-in-materia-di-nuovi-trattamenti-di-cassa/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it